

## SCRITTURA PRIVATA

TRA

**Associazione COMUNITA' EMMANUEL ONLUS**, che di seguito sarà chiamata Associazione, con sede legale in Lecce alla via Don Bosco n. 16, C.F. 93002480759 e P.IVA 04107220750, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signora Maria Caterina Catalano nata a Soletto il 26/11/1936 e residente ad Arnesano alla via provinciale Arnesano Lecce n.1 con C.F. CTLMCT36S66I800I,

E

**Cooperativa Sociale "IL MANDORLO" ONLUS**, che di seguito sarà chiamata Cooperativa, con sede legale in Lecce alla Strada Prov.le Lecce-Novoli n. 49, C.F. e P.IVA 03446010757, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor Daniele Antonio Ferrocino, nato a Parigi (Francia) il 21/03/1963 e residente a Lecce in via Dei Figuli n.1 con C.F. FRRDLN63C21Z110G, si conviene e stipula quanto appresso.

Premesso che:

- **l'Associazione** è impegnata nell'accoglienza di minori, adolescenti, giovani e di tutti coloro che vivono in situazione di disagio sociale e di difficoltà economica;
- **l'Associazione** ha avviato, in collaborazione con numerosi Partner pubblici e privati, un "Emporio della Solidarietà" ovvero un supermercato presso il quale distribuire gratuitamente beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica;
- **l'Associazione**, come da apposita convenzione, riceve mensilmente prodotti alimentari dalla Comunità Europea e, sempre a titolo di erogazione liberale, riceve occasionalmente prodotti alimentari e beni diversi da imprese primarie operanti sul territorio;
- **la Cooperativa** ha per oggetto statutario specifico quello di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la promozione della persona anche attraverso la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di vari prodotti (compreso quelli alimentari) prestando particolare attenzione alle persone in condizione di disagio e povertà dovuta anche alle difficoltà di inserimenti nel mondo del lavoro;
- **la Cooperativa** ha maturato esperienza nel ritiro e nella raccolta di derrate alimentari da Enti, Aziende e Supermercati, inoltre ha acquisito una specializzazione nella conservazione, ripartizione dei generi alimentari disponibili e distribuzione alle famiglie in difficoltà economica.

**Le parti, come sopra descritte e per quanto premesso, congiuntamente convengono quanto segue:**

### 1. Oggetto della scrittura.

La Cooperativa si impegna nei confronti dell'Associazione ad eseguire le seguenti prestazioni e/o servizi:

- la gestione, con proprio personale del magazzino denominato "Capannone", sito a Lecce in via della Ferrandina 1, presso cui provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti alimentari e non, alle famiglie in difficoltà economica seguendo i criteri di sostegno delle nuove povertà stabiliti dall'Associazione;

- la progettazione e gestione di iniziative promozionali, per conto dell'Associazione, al fine di incrementare le attività di raccolte alimentari e/o di beni da imprese, enti e privati;
- la analisi ed il monitoraggio periodico del magazzino dei beni e dei prodotti al fine di accertare i corretti flussi, in entrata ed uscita, degli approvvigionamenti.

## 2. **Obblighi della Cooperativa.**

- La Cooperativa si impegna a fornire le attività, come descritto al punto 1, attraverso proprio personale, dipendenti - collaboratori - consulenti, regolarmente assunto e retribuito; di questo personale la Cooperativa ha la responsabilità esclusiva sia in merito ai rapporti con i vari enti previdenziali ed assistenziali, per quanto riguarda il rapporto di lavoro instaurato, che in merito al rapporto con l'Associazione per quanto concerne lo svolgimento del proprio lavoro;
- La Cooperativa assicura l'Associazione di avere la disponibilità dei beni mobili necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo; a tale proposito la Cooperativa dichiara indenne sin da ora, l'Associazione da eventuali rilevi e/o richieste da parte di terzi titolari di qualsivoglia diritto così come assicura il pacifico, regolare ed ordinato godimento degli stessi beni nell'esecuzione della propria opera;
- La Cooperativa assicura l'Associazione che l'attività di distribuzione dei beni, come sopra descritti, sarà effettuata **esclusivamente in favore dei soggetti ritenuti svantaggiati o in stato di povertà ed a titolo esclusivamente gratuito, ovvero senza alcun tipo di controprestazione, finanziaria e/o in natura; nella distribuzione dei beni, pertanto, non si configura, come previsto nel presente accordo, alcuna attività commerciale bensì una attività connessa alle finalità istituzionali e non commerciali;**
- La Cooperativa realizzerà e gestirà le iniziative promozionali e le raccolte alimentari sulla base delle indicazioni dell'Associazione; tali iniziative, una volta svolte, saranno una sua propria autonoma attività imprenditoriale per la quale, la stessa Cooperativa, dovrà necessariamente adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali previsti per le prestazioni di servizi;

## 3. **Condizioni economiche.**

A fronte delle sole prestazioni di servizio per la realizzazione e gestione delle iniziative promozionali e/o di raccolte alimentari, come stabilito in forza della presente scrittura, nonché delle attività ad esse strettamente connesse e delle spese sopportate, l'Associazione verserà alla Cooperativa un compenso annuo commisurato alle attività svolte che è fissato in € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento) al netto di IVA e di quanto altro eventualmente dovuto per legge.

## 4. **Fatturazione e pagamenti del corrispettivo.**

La Cooperativa provvederà a fatturare il compenso di cui al punto 3 con frequenza anche mensile purché posticipata e proporzionale ai servizi già erogati. Il pagamento della fattura avverrà da parte dell'Associazione a mezzo di bonifico bancario.

## 5. **Durata della scrittura.**

La presente scrittura inizia dal 01/01/2016 e termina il 31/12/2020, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto o dalla legge.

Il presente accordo non è tacitamente prorogabile. La eventuale estensione dei servizi, come previsti nel presente accordo, agli esercizi successivi nonché la determinazione del compenso futuro dovranno essere oggetto di un nuovo e separato accordo tra le parti.

#### **6. Clausola risolutiva.**

Il mancato rispetto delle clausole contenute nella presente scrittura, tale da rivestire carattere di essenzialità, determinerà ipso jure la risoluzione automatica dell'accordo senza pregiudizio per eventuali azioni legali dirette al risarcimento dei danni causati.

#### **7. Varie.**

Il presente accordo è un contratto soggetto a IVA.

Eventuali contestazione tra le parti, che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'accordo come sopra scritto, dovranno essere risolte tramite collegio arbitrale per come disposto dalle vigenti leggi.

Tutte le clausole riportate ai numeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. e 7. sono considerate, dalle parti, essenziali per la buona esecuzione della presente scrittura.

La presente scrittura, redatta in 2 esemplari, viene letta e viene sottoscritta per volontà comune e concorde delle parti.

Lecce, 15 dicembre 2015.-

*Cooperativa Sociale Il Mandorlo Onlus  
Il Presidente: Daniele Antonio Ferrocino*



*Associazione Comunità Emmanuel Onlus  
La Presidente: Maria Caterina Catalano*

